

Comune di Chialamberto

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CHIALAMBERTO EX ART. 26, C. 11, DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DALL'D.LGS 16.06.2017. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023.

L'anno duemilaventiquattro addì undici del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Castellini Gabriele - Sindaco	Sì
2. Aimò Alessandra - Vice Sindaco	Sì
3. Chiariglione Liliana - Consigliere	Sì
4. Baronetto Daniela - Consigliere	Sì
5. Criveller Dario - Consigliere	Sì
6. Benedetto Franco - Consigliere	Sì
7. Coletti Matteo - Consigliere	Ass.Giust.
8. Gino Luca - Consigliere	Sì
9. Casotti Silvia - Consigliere	Sì
10. Griva Claudia - Consigliere	Ass.Giust.
Totale Presenti: 8	
Totale Assenti: 2	

La presente seduta si tiene in video conferenza, ai sensi del Regolamento comunale, approvato da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 18.05.2022.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora dott.ssa Francesca Montanari il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Castellini Gabriele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione da parte del Sindaco Presidente;

Richiamato l'art. 20 del T.U.S.P, che prevede ai commi 1 e 2, che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette ed indirette, adottando eventualmente un piano di razionalizzazione ove si rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Viste le linee guida emanate da Dipartimento del Tesoro e Corte dei conti in merito alla "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016"

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Segretario Comunale in collaborazione con il Servizio finanziario, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 29.12.2023 con la quale si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2022, ex art. 24 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100), che come esito ha dato il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute direttamente e indirettamente;

Considerato che con la predetta deliberazione l'Amministrazione si era determinata come di seguito:

- mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D. Lgs. n. 175/2006:

1	SIA Servizi Intercomunali per l'Ambiente S.R.L.
2	SMAT S.P.A.

Dato atto che i bilanci delle Società partecipate sopra citate sono regolari, ovvero:

- non vi sono società che versano in situazioni economico-finanziarie tali da determinare effetti per il bilancio finanziario dell'Ente al fine dell'iscrizione in bilancio degli accantonamenti di cui all'art. 21, comma 1, D. Lgs. N. 175/2016 (ex articolo 1, comma 550 e seguenti della legge n. 147/2013) e che al contempo non sono stati effettuati aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate (art. 14, comma 5, D. Lgs. N. 175/2016);
- il comma 1, art. 20, D. Lgs. n. 175/2016 prevede, inoltre, che le amministrazioni pubbliche continuino ad effettuare annualmente, l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, individuando, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, le eventuali azioni di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che si intende mantenere, ai sensi degli artt. 4 e 20 del predetto D. Lgs. n.175/2006 la propria partecipazione nelle seguenti società in quanto utili per il conseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente e precisamente:

SOCIETA'	Quota di partecipazione
SIA Servizi Intercomunali per l'Ambiente S.R.L.	1,27%
SMAT S.P.A.	0,00002%

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267;

267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi interessato.

Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Visto l'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Proceduto a votazione espressa in forma palese per appello nominale e risposta verbale, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:

Consiglieri presenti n. 8;

Consiglieri votanti n. 7;

Consiglieri favorevoli n. 7;

Consiglieri astenuti n. 1 (Casotti);

Consiglieri contrari n. = ;

DELIBERA

Per le considerazioni svolte in premessa e formanti parte integrante e sostanziale della presente:

1. di approvare la Revisione ordinaria delle partecipazioni per l'anno 2024, possedute dal Comune di Chialamberto nell'anno 2023 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate);
2. di dare atto che si intende mantenere, ai sensi degli artt. 4 e 20 del predetto D. Lgs. n. 175/2006 la propria partecipazione nelle seguenti società in quanto utili per il conseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente e precisamente:

SOCIETA'	Quota di partecipazione
SIA Servizi Intercomunalì per l'Ambiente S.R.L.	1,27%
SMAT S.P.A.	0,00002%

3. Di dare atto pertanto che all'esito della ricognizione **NON EMERGONO PARTECIPAZIONI**:

- da cedere/alienare
- mettere in liquidazione
- da fondere o incorporare

4. Di comunicare la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

5. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente Deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

6. Che copia della presente Deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicata dall'art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P. e dell'art. 21, Decreto correttivo.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con voti espressi per appello nominale e risposta verbale, che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:

Consiglieri presenti n. 8;

Consiglieri votanti n. 7;

Consiglieri favorevoli n. 7;

Consiglieri astenuti n. 1 (Casotti);

Consiglieri contrari n. =;

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile.

Visto si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile

(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Gabriele Castellini

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Castellini Gabriele

Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Montanari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/12/2024 al 04/01/2025 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, lì 20/12/2024

Il Messo Vigile
Marina Moretto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Chialamberto, lì _____

Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Montanari